

INTERVENTO

Ai nuovi controllori serve indipendenza

di Stefano Pozzoli

La Carta delle Autonomie configura un sistema dei controlli certo più evoluto e adeguato ai tempi sia di quello prospettato dal Dlgs 267/2000, attualmente in vigore, sia di quello ipotizzato nei vari tentativi di riforma che si sono succeduti.

C'è però un tema che nel disegno non è affrontato, nonostante la sua rilevanza, e cioè l'indipendenza dei controlli. Il capo X della nuova carta, infatti, tratta in maniera superficiale questo aspetto, che è invece essenziale almeno per quanto riguarda il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Questo controllo ha natura ambigua. Infatti è sì collaborativo, ma è il solo in cui prevale l'interesse, generale, del rispetto della legittimità e della legalità.

La valutazione di questi aspetti, che può perfino portare chi esercita tale funzione a rivolgersi alla magistratura pur di salvaguardare l'ente dalle azioni dannose degli stessi amministratori, richiede una necessaria autonomia di giudizio rispetto al sindaco e agli altri organi dell'ente.

È un controllo esercitato da due soggetti: il responsabile dei servizi finanziari e l'organo di revisione. L'affidamento del coordinamento dei controlli al segretario (articolo 34 della bozza Calderoli) non rappresenta di per sé una garanzia sufficiente, trattandosi di un "uomo del sindaco" che, pur avendo il dovere di rispettare la legge, non è neppure opportuno che manifesti una terzietà rispetto ai desiderata della amministrazione.

Resta quindi il problema di garantire queste figure. Quanto al responsabile dei servizi finanziari è necessario agire su due fronti. Il primo è la competenza. Occorre definire il suo profilo professionale e istituire un registro che ne attesti l'adeguatezza, imponendo obblighi di aggiornamento (come è previsto per i revisori, all'articolo 35). Og-

gi per fare il segretario comunale è richiesta una preparazione giuridica, attestata da una laurea e verificata con un concorso. Perché allora può essere preso come responsabile dei servizi finanziari di un comune anche un neolaureato in chimica? Siamo di fronte a un assurdo.

Il secondo elemento è collocare il ragioniere in una posizione che ne garantisca il ruolo, assicurandogli quindi la posizione apicale, in modo da evitare condizionamenti di natura gerarchica. Il responsabile dei servizi finanziari è, ed è destinato a restare anche con la riforma, il cuore dei controlli. È interesse di tutti che sia messo in grado di esercitare al meglio il suo ruolo. Quanto ai revisori la prima garanzia sta nel criterio di scelta. Siamo sicuri che sia opportuno che vengano tutti nominati dal consiglio comunale? Difficile pensare che si tuteli l'indipendenza facendo scegliere l'arbitro a chi è destinato a giocare la partita.

Ci sono altri elementi, poi, su cui occorre riflettere. Il primo sono i compensi. Lasciare decidere al comune è inopportuno, perché il compenso è un'arma potente per condizionare i membri dell'organo. E lo si può fare sia pagando poco che pagando troppo. Oltre a ciò è rilevante il numero dei componenti l'organo. La riduzione dei revisori da tre a uno nei comuni sotto i 15mila abitanti, imposta con la finanziaria 2007, è stato un grave errore. Il revisore singolo è sempre nominato dalla maggioranza, e questo cancella quel minimo di tutela offerto dalla presenza di almeno una persona estranea all'area del sindaco.

Un altro punto da affrontare, e con ragionevolezza, è il regime delle incompatibilità. Il rischio è che nei regolamenti degli enti si oscilli dal massimo (facile) rigore al totale lassismo. Siamo sicuri che prospettare un'incompatibilità assoluta sia garanzia di competenza? Diviene difficile che un professioni-

sta esperto della materia, se si vede impossibilitato a svolgere la sua normale attività con le partecipate dell'ente, possa accettare l'incarico. Ricondurre i criteri di incompatibilità a quelli prospettati dal Codice civile e dalle regole di deontologia professionale è la soluzione più equa.

